



NUOVI PERCORSI DI SVILUPPO  
DELLA CAPACITÀ AMMINISTRATIVA  
DELLA REGIONE SICILIANA

**PALERMO – 10/17 DICEMBRE 2020**

Laboratorio

# **IL RUP E LE SUE FUNZIONI**

**Avv. Grazia Nadia Emanuele**



Unione Europea  
Fondo Sociale Europeo



Repubblica Italiana



Regione Siciliana  
Assessorato dell'Istruzione e  
della Formazione Professionale



Fondo Sociale Europeo

FSE FONDO SOCIALE EUROPEO  
**SICILIA 2020**  
PROGRAMMA OPERATIVO



**FormezPA**



# CHI E' IL RUP?

**Figura introdotta dalla L. n. 241/1990**

*E' il soggetto incaricato di vigilare sul regolare svolgimento di ogni procedimento amministrativo e, in particolare, su quelli che hanno ad oggetto l'affidamento di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture (funzione di coordinamento e di controllo).*

**Garante assoluto del coordinamento delle varie fasi di cui i procedimenti medesimi si compongono.**



# CHI E' IL RUP?

**T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. II,  
sentenza 30 luglio 2020 n. 1673**



# CHI E' IL RUP?

**T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. II, sentenza 30 luglio 2020 n. 1673**

Il TAR Palermo, con tale sentenza celebra le capacità e i poteri del responsabile unico del procedimento (RUP), titolare di una competenza che si estende sino all'adozione dei provvedimenti di esclusione dei concorrenti, nel procedimento di individuazione del contraente: **l'anima che regge l'intero apparato pubblico delle gare in qualità di dominus.**



# CHI E' IL RUP?

**T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. II, sentenza 30 luglio 2020 n. 1673**

*«Secondo quanto più volte affermato dalla giurisprudenza amministrativa, l'art. 31, comma 3, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (che, peraltro, amplia la dizione normativa del previgente art. 10, comma 2, del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163) delinea la competenza del responsabile unico del procedimento (RUP) in termini residuali, competenza che, nella sua qualità di dominus della gara, si estende anche all'adozione dei provvedimenti di esclusione delle imprese partecipanti» (Cons. Stato, Sez. V, 12 febbraio 2020, n. 1104; T.A.R. Venezia, Sez. I, 1 febbraio 2019, n. 128; T.A.R. Trieste, Sez. I, 29 ottobre 2019, n. 450).*



# CHI E' IL RUP?

**T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. II, sentenza 30 luglio 2020 n. 1673**

*«Tale assetto non muta per la Regione Siciliana in cui l'invocato art. 9, comma 20, della l.r. n. 12/2011 che riserva alla stazione appaltante la verifica dei requisiti carattere generale, tecnico-professionale ed economico e finanziario, stante il pieno rinvio mobile alla disciplina statale contenuta nel d.lgs. n. 50/2016 disposto dall'art. 24 della l.r. 17 maggio 2016, n. 8» (cfr. parere n. 121/2018 del C.G.A.R.S.) (1)*



# CHI E' IL RUP?

**T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. II, sentenza 30 luglio 2020 n. 1673**

La sentenza del T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. II, 30 luglio 2020 n. 1673 conferma che nell'ambito di una procedura ad evidenza pubblica le attribuzioni del responsabile unico del procedimento sono considerate come residuali e possono essere estese anche all'adozione dei provvedimenti di esclusione dei partecipanti alla gara, confermando che **il RUP svolge tutti i compiti relativi alle procedure** di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione previste dal Codice dei contratti pubblici, **che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti** (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, sez. I, 11 marzo 2019, n. 1382. Idem, T.A.R. Lazio, Roma, sez. III, 4 dicembre 2018, n. 11781) (1)



# RUP

## T.A.R. Veneto, sentenza 26 giugno 2018 n. 695

Secondo cui la giurisprudenza ha ben colto «*la volontà del legislatore (racchiusa nell'art. 31 del D.lgs. N. 50/2016) di identificare nel responsabile unico del procedimento il **dominus della procedura di gara**, in quanto **titolare di tutti i compiti prescritti**, salve specifiche competenze affidate ad altri soggetti. Come affermato da Cons. Stato, Comm. spec., 25 settembre 2017, n. 2040, anche dopo l'intervento correttivo recato dal decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 resta confermata «l'assoluta centralità del ruolo del RUP nell'ambito dell'intero ciclo dell'appalto, nonché le cruciali funzioni di garanzia, di trasparenza e di efficacia dell'azione amministrativa che ne ispirano la disciplina codicistica». (2)*



# COMPITI DEL RUP IN FASE DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA



Il RUP e la verifica del possesso dei  
requisiti



# RUP e verifica del possesso dei requisiti

L'art. **32, comma 7**, d.lgs. n. 50 del 2016 rimanda la verifica del possesso dei requisiti alla fase successiva all'aggiudicazione, quale condizione integrativa dell'efficacia di quest'ultima.

All'esito della gara, dopo l'approvazione della proposta di aggiudicazione ed il provvedimento di aggiudicazione, si procede alla verifica del possesso dei prescritti requisiti, non da parte della commissione di gara, ma da parte della stazione appaltante mediante richiesta all'aggiudicatario di presentare i documenti all'uopo necessari, in conformità a quanto prescritto dagli artt. 86 e 87 d.lg. n. 50 del 2016



# RUP e verifica del possesso dei requisiti

Ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D. Lgs. 50/2016 “*L’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti*”.

Detta **verifica** non si pone all'interno della procedura di gara ma si colloca all'esterno di essa, nella fase integrativa dell'efficacia, venendo appunto a costituire **condizione di efficacia dell'aggiudicazione** e non di validità di quest'ultima.

**T.A.R. Basilicata – 17/5/2019 n. 433** che ha aggiunto che “*In tal senso, dal combinato disposto dei commi 6 e 7 dell'art. 32 del Codice, emerge chiaramente che l'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta, e che la stessa diventa efficace soltanto dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti*”.


# RUP e verifica del possesso dei requisiti

Ai sensi dell'art. **33** «**Controlli sugli atti delle procedure di affidamento**», **comma 1**, del D. Lgs. 50/2016.

«1. La proposta di aggiudicazione è soggetta ad approvazione dell'organo competente secondo l'ordinamento della stazione appaltante e nel rispetto dei termini dallo stesso previsti, decorrenti dal ricevimento della proposta di aggiudicazione da parte dell'organo competente. In mancanza, il termine è pari a trenta giorni. Il termine è interrotto dalla richiesta di chiarimenti o documenti e inizia nuovamente a decorrere da quando i chiarimenti o documenti pervengono all'organo richiedente. Decorsi tali termini, la proposta di aggiudicazione si intende approvata».



# RUP e verifica del possesso dei requisiti



## COME VA FATTA?



# RUP e verifica del possesso dei requisiti



## VERIFICA AVCPASS

**Art. 81 e 216, comma 13 d. lgs. n. 50/16**

**Il “Responsabile del Procedimento” corrisponde al “Responsabile verifica requisiti”?**



# RUP e verifica del possesso dei requisiti

## Verifica AVCPASS

### Art. 81 e 216, comma 13 d.lgs. n. 50/16

#### Art. 81. (Documentazione di gara)

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 85 e 88 (DGUE e registro e-certis), la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico e finanziario, per la partecipazione alle procedure disciplinate dal presente codice e per il controllo in fase di esecuzione del contratto della permanenza dei suddetti requisiti, è acquisita **esclusivamente** attraverso la Banca dati centralizzata gestita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, denominata Banca dati nazionale degli operatori economici.

#### Art. 216 (Disposizioni transitorie e di coordinamento)

13. Fino all'adozione del decreto di cui all'articolo 81, comma 2, le stazioni appaltanti e gli operatori economici utilizzano la banca dati AVCPass istituita presso l'ANAC.

# RUP e verifica del possesso dei requisiti

## Verifica AVCPASS

### Art. 81 e 216, comma 13 d. lgs. n. 50/16

**L'esclusività del sistema AVCPass**, prevista dalle disposizioni citate, risponde “ad una precisa ratio legis che è volta ad assicurare una verifica informatizzata dei requisiti di partecipazione, evitando, in tal modo, uno stallo del sistema o peggio ancora una regressione alle modalità di verifica cartacea, assicurando al contempo certezza e uniformità di procedure, anche nell’ottica di una auspicata accelerazione dei tempi di conclusione delle gare” (TAR Lazio n. 1893 del 2018; nello stesso senso TAR Lazio n. 6366 del 2017).

La perentorietà del termine per la comprova dei requisiti, poi, risponde all’esigenza di assicurare celerità e certezza nella fase di conclusione del procedimento di scelta del contraente



# RUP e verifica del possesso dei requisiti

## Verifica AVCPASS



**COSA FARE NEL CASO DI RISULTATI CONTRASTANTI?**



# RUP e verifica del possesso dei requisiti

## UN CASO CONCRETO



**CONTRASTO SULLA REGOLARITÀ FISCALE TRA LA VERIFICA  
AVCPASS E L'ATTESTAZIONE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE:  
QUALE PREVALE ?**



# RUP e verifica del possesso dei requisiti

## CONTRASTO SULLA REGOLARITÀ FISCALE TRA LA VERIFICA AVCPASS E L'ATTESTAZIONE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE: QUALE PREVALE ?

In esito allo svolgimento di una procedura di gara indetta per l'affidamento di servizi, ove la verifica effettuata tramite AVCPass sul possesso dei requisiti dell'aggiudicatario, e nella specie di quello di regolarità fiscale, dia esito negativo, ma tale esito risulti poi errato e smentito dalle certificazioni acquisite direttamente dall'Agenzia delle Entrate che invece ne confermano il possesso, **quell'iniziale esito negativo reso dal sistema AVCPass deve ritenersi non vincolante per la stazione appaltante**, che può legittimamente svolgere ulteriori verifiche e approfondimenti istruttori e, in caso di risultanze positive, confermare l'aggiudicazione disposta (TAR Puglia, Lecce, sez. II, 27 settembre 2018, n. 1363)  
(3)

# RUP e verifica del possesso dei requisiti

## CONTRASTO SULLA REGOLARITÀ FISCALE TRA LA VERIFICA AVCPASS E L'ATTESTAZIONE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE: QUALE PREVALE ?

In conformità al preferibile indirizzo della giurisprudenza amministrativa, «l'iniziale posizione irregolare risultante dal sistema AVCPass è dunque «da ritenersi irrilevante, poiché tale sistema è fisiologicamente destinato ad essere utilizzato solo nella fase di produzione delle dichiarazioni e non riguarda le successive verifiche svolte dalla Stazione appaltante, che non è vincolata alle risultanze del sistema AVCPass, peraltro superate dalle certificazioni che, come detto, hanno confermato il possesso del requisito» (TAR Puglia, Lecce, sez. II, 27 settembre 2018, n. 1363) (3)



# RUP e verifica del possesso dei requisiti

## CONTRASTO SULLA REGOLARITÀ FISCALE TRA LA VERIFICA AVCPASS E L'ATTESTAZIONE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE: QUALE PREVALE ?

«Come è noto, in ossequio ad un **principio sostanzialistico** in tema di possesso dei requisiti di partecipazione alle gare d'appalto, recentemente valorizzato, non può certo darsi prevalenza alle modalità meramente formali di verifica dei requisiti di partecipazione prescritti dalla lex specialis (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 28 luglio 2016, n. 3421).

In tale prospettiva, la P.A. ha legittimamente esercitato una facoltà di approfondimento istruttorio per assolvere compiutamente all'obbligo di verifica dei requisiti, in quanto ha richiesto ed ottenuto ulteriori informazioni da parte dell'Agenzia delle Entrate...»(Consiglio di Stato, V, 29 gennaio 2018, n. 591)(**TAR Puglia, Lecce, sez. II, 27 settembre 2018, n. 1363**) (3)

# RUP e verifica del possesso dei requisiti

**AVCPASS PER LA VERIFICA DEI REQUISITI:**

**È POSSIBILE, IN ALTERNATIVA, TRASMETTERE A MEZZO POSTA LA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA DALLA STAZIONE APPALTANTE?**



# RUP e verifica del possesso dei requisiti

## AVCPASS PER LA VERIFICA DEI REQUISITI:

**È POSSIBILE, IN ALTERNATIVA, TRASMETTERE A MEZZO POSTA LA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA DALLA STAZIONE APPALTANTE?**

La trasmissione della documentazione, comprovante il possesso dei requisiti di partecipazione alla pubblica gara attraverso il **sistema AVCPASS**, **costituisce l'unica modalità idonea per la prova dei requisiti** oggetto del sistema stesso, a ciò deponendo il termine “esclusivamente”, presente nell’art. 81 comma 1, d.lgs. n. 50 del 2016, indicativo dell’obbligatorietà del ricorso a detto sistema, confermata dall’art. 216 comma 13, d.lgs. n. 50/2016 (che, non a caso, afferma che le Stazioni appaltanti “utilizzano” e non già “possono utilizzare” il sistema) (cfr. **TAR Roma, 23.03.2020 n. 3588**). (4)



# RUP e verifica del possesso dei requisiti

## **AGGIUDICAZIONE CONDIZIONATA NELLE MORE DELLE VERIFICHE ANTIMAFIA?**

**È POSSIBILE PROCEDERE IN ASSENZA  
DELL'INFORMAZIONE ANTIMAFIA?**



# RUP e verifica del possesso dei requisiti

D.Lgs. N. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia)



Prevede disposizioni derogatorie che stabiliscono una semplice facoltà il cui esercizio è rimesso alla valutazione discrezionale dell'amministrazione procedente.

# RUP e verifica del possesso dei requisiti

**D.Lgs. N. 159/2011** (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia)

**Art. 92 comma 3** “Termini per il rilascio delle informazioni” prevede che “*Decorso il termine di cui al comma 2, primo periodo [trenta giorni dalla data della consultazione prefettizia], ovvero, nei casi di urgenza, immediatamente, i soggetti di cui all’articolo 83, commi 1 e 2 (P.A. ed enti pubblici), **procedono anche in assenza dell’informazione antimafia.** I contributi, i finanziamenti, le agevolazioni e le altre erogazioni di cui all’articolo 67 sono corrisposti sotto **condizione risolutiva** e i soggetti di cui all’articolo 83, commi 1 e 2, revocano le autorizzazioni e le concessioni o recedono dai contratti, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite”.*

# RUP e verifica del possesso dei requisiti

**D.Lgs. N. 159/2011** (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia)

**Art. 88 comma 4 bis** “*Termini per il rilascio delle comunicazioni*” prevede che “*Decorso il termine di cui al comma 4 [trenta giorni dalla data della consultazione prefettizia], i soggetti di cui all’articolo 83, commi 1 e 2, procedono anche in assenza della comunicazione antimafia, previa acquisizione dell’autocertificazione di cui all’articolo 89. In tale caso, i contributi, i finanziamenti, le agevolazioni e le altre erogazioni di cui all’articolo 67 sono corrisposti sotto **condizione risolutiva** ...”.*

# RUP e verifica del possesso dei requisiti

**D.Lgs. N. 159/2011** (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia)

**Art. 92, comma 3**



**AGGIUDICAZIONE CONDIZIONATA**

**Come fare? Cosa scrivere nel provvedimento?**

# RUP e verifica del possesso dei requisiti

## AGGIUDICAZIONE CONDIZIONATA: Un esempio

**VISTA** la richiesta di documentazione, prot. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, necessaria per effettuare la verifica delle dichiarazioni antimafia sui soci e familiari conviventi della \_\_\_\_\_(capogruppo RTP), e \_\_\_\_\_ (mandante) e della \_\_\_\_\_(ausiliaria), acquisendone i relativi riscontri;

**CONSIDERATO** che sono trascorsi giorni 30 dalla richiesta di cui sopra senza che sia pervenuta comunicazione alcuna da parte della Prefettura;

**VISTO** l'art. 92 comma 3 del D. Lgs. n. 159/2011 da cui si evince che è possibile proseguire le operazioni di gara e quindi aggiudicare il servizio in argomento anche in assenza dell'informazione antimafia;

# RUP e verifica del possesso dei requisiti

## AGGIUDICAZIONE CONDIZIONATA: Un esempio

**CONSIDERATO** che, a seguito delle verifiche effettuate tramite il sistema AVCpass dell'ANAC e con richieste dirette dall'Amministrazione appaltante agli operatori economici e agli Enti coinvolti nel procedimento di verifica, questa Amministrazione ha verificato quanto dichiarato dai seguenti operatori economici, costituenti il raggruppamento temporaneo, in sede di partecipazione alla gara d'appalto in argomento:

INDICARE SOCIETA' DEL RTI

\_\_\_\_\_  
;  
\_\_\_\_\_  
;  
\_\_\_\_\_  
;

# RUP e verifica del possesso dei requisiti

## AGGIUDICAZIONE CONDIZIONATA: Un esempio

Art. \_\_\_\_

Di aggiudicare definitivamente, per le motivazioni di cui in premessa, a seguito delle verifiche dei requisiti effettuate ai sensi del D.lgs. n. 50/2016 con il sistema AVCpass dell'ANAC e con richieste dirette dall'Amministrazione appaltante agli operatori economici e agli Enti coinvolti nel procedimento di verifica, l'affidamento di servizi tecnici di ingegneria ed architettura relativi alla progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, dei lavori di “ \_\_\_\_\_”, all'operatore economico di seguito indicato:

\_\_\_\_\_ -

# RUP e verifica del possesso dei requisiti

## AGGIUDICAZIONE CONDIZIONATA: Un esempio

Art. \_\_\_\_

Di procedere alla stipula del contratto prevedendo le **clausole risolutive ex art. 92 comma 3 D.lgs. 159/2011** e previa adozione della prenotazione d'impegno delle somme afferente l'intervento in argomento.




# LINEE GUIDA ANAC

- **POTERI DEL RUP IN FASE DI VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (Linee Guida n. 3)**
- **PROFILI DI INCOMPATIBILITA'**



# POTERI DEL RUP IN FASE DI VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA



**LE INDICAZIONI DELLE LINEE GUIDA N. 3 ANAC aggiornate al D.Lgs. 56/2017 (correttivo) con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11.10.2017**

**SUI POTERI DEL RUP IN MATERIA DI AMMISSIONI ED ESCLUSIONI**

# POTERI DEL RUP IN FASE DI VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Nella fase dell'affidamento, il RUP si occupa della verifica della documentazione amministrativa ovvero, se questa è affidata ad un seggio di gara istituito ad hoc oppure ad un apposito ufficio/servizio a ciò deputato, esercita una funzione di coordinamento e controllo, e **adotta le decisioni conseguenti alle valutazioni effettuate.**



# POTERI DEL RUP IN FASE DI VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA



**Un caso concreto**  
**IN MATERIA DI AMMISSIONI ED ESCLUSIONI**

**TAR VENETO N. 695 DEL 27 GIUGNO 2018 (2)**



## TAR VENETO N. 695 DEL 27 GIUGNO 2018

Nel caso sottoposto al TAR, l'esclusione di un concorrente veniva contestata perché, secondo il ricorrente, il Capo Settore Contratti Appalti e Provveditorato non era competente a determinare l'esclusione di un operatore economico dalla gara, essendo competente, viceversa, il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi del comma 3 dell'art. 31 Dlgs n. 50/2016 e delle **Linee guida Anac n. 3.**

Il Tar ha dato ragione al ricorrente, alla luce del ruolo del RUP nelle procedure di appalto, come risultante dal Codice appalti, dalla giurisprudenza amministrativa e dalle Linee Guida Anac n. 3.

## LE INDICAZIONI DELLE LINEE GUIDA N. 3 DELL'ANAC SUI POTERI DEL RUP IN MATERIA DI AMMISSIONI ED ESCLUSIONI DEL RUP

Secondo le Linee Guida n. 3 (punto 5.2., verifica della documentazione amministrativa da parte del RUP, richiamato dal successivo punto 8, in relazione ai compiti del RUP per gli appalti di servizi, forniture e concessioni di servizi) “Il controllo della documentazione amministrativa è svolto dal RUP, da un seggio di gara istituito ad hoc oppure, se presente nell’organico della stazione appaltante, da un apposito ufficio/servizio a ciò deputato, sulla base delle disposizioni organizzative proprie della stazione appaltante.

In ogni caso **il RUP esercita una funzione di coordinamento e controllo, finalizzata ad assicurare il corretto svolgimento delle procedure e adotta le decisioni conseguenti alle valutazioni effettuate**”.



## LE INDICAZIONI DELLE LINEE GUIDA N. 3 DELL'ANAC



### PROFILI DI INCOMPATIBILITA'

v. PAR. «9. Importo massimo e tipologia di lavori per i quali il RUP può coincidere con il progettista o con il direttore dei lavori»

Le funzioni di RUP, progettista e direttore dei lavori **non possono coincidere** nel caso di lavori complessi o di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico e conservativo, oltre che tecnologico, nonché nel caso di progetti integrali ovvero di interventi di importo superiore a 1.500.000 di euro.

Per gli appalti di importo inferiore a 1.000.000 di euro si applicano le disposizioni di cui all'art. 26, comma 6, lett. d) del Codice (ovvero, la verifica è effettuata dal RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO, anche avvalendosi della struttura di cui all'articolo 31, comma 9).

**Restano fermi il disposto dell'art. 26, comma 7, del codice, e l'incompatibilità tra lo svolgimento dell'attività di validazione e lo svolgimento, per il medesimo intervento, dell'attività di progettazione.**



## LE INDICAZIONI DELLE LINEE GUIDA N. 3 DELL'ANAC



### PROFILI DI INCOMPATIBILITA'

v. PAR. «10. Importo massimo e tipologia di servizi e forniture per i quali il RUP può coincidere con il progettista o con il direttore dell'esecuzione del contratto»

10.1. Il responsabile del procedimento svolge, nei limiti delle proprie competenze professionali, anche le funzioni di progettista e direttore dell'esecuzione del contratto.

10.2. Il direttore dell'esecuzione del contratto è soggetto diverso dal responsabile del procedimento nei seguenti casi:

- a. prestazioni di importo superiore a 500.000 euro;
- b. interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico;
- c. prestazioni che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze (es. servizi a supporto della funzionalità delle strutture sanitarie che comprendono trasporto, pulizie, ristorazione, sterilizzazione, vigilanza, socio sanitario, supporto informatico);
- d. interventi caratterizzati dall'utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità;
- e. per ragioni concernente l'organizzazione interna alla stazione appaltante, che impongano il coinvolgimento di unità organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l'affidamento.



# LE INDICAZIONI DELLE LINEE GUIDA ANAC N. 1, aggiornate con delibera del Consiglio dell'Autorità n. 417 del 15 maggio 2019

## PARTICOLARI PROFILI DI INCOMPATIBILITA'

Linee Guida Anac n. 1, aggiornate con delibera del Consiglio dell'Autorità n. 417 del 15 maggio 2019, al par. VII “*Verifica e validazione della progettazione*”, punto 1.8,

“Lo svolgimento dell'attività di verifica è incompatibile con lo svolgimento, per il medesimo progetto, dell'attività di progettazione, del coordinamento della sicurezza della stessa, della direzione lavori e del collaudo (art. 26, comma 7, codice).”

Sotto la soglia del milione di euro, il RUP può svolgere, pertanto, le funzioni di verifica preventiva del progetto, unicamente nei casi in cui non abbia svolto le funzioni di progettista. Il quadro normativo impone, altresì, di escludere che lo stesso possa svolgere funzioni di direttore lavori e di coordinatore della sicurezza laddove abbia svolto funzioni di verifica del progetto”. V. Tabella «Soggetti abilitati a effettuare la verifica ai fini della validazione»



# UN CASO CONCRETO

Nella procedura di selezione di interventi da finanziare, l'Amministrazione all'esito della fase istruttoria, ha inserito l'istanza del Comune X tra le istanze «Non Ammissibili a Valutazione» motivando l'esclusione sul presupposto che «la verifica del progetto è stata eseguita dal Responsabile del procedimento che è per lo stesso progetto anche progettista. L'incarico di verificatore è incompatibile con l'incarico di progettista e in contrasto con il comma 7 dell'art. 26 del D. Lgs. n. 50/2016».



# Le indicazioni dell'ANAC

v. Parere PREC 136/19/S - Art. 26, comma 7, d.lgs. n. 50/2016

Cause di incompatibilità – Verifica preventiva della progettazione e direzione lavori

L'attività di verifica preventiva del progetto può riferirsi anche alla sola verifica del progetto preliminare e il suo svolgimento è **incompatibile con lo svolgimento, per il medesimo progetto, dell'attività di direzione dei lavori.**

Tale causa di incompatibilità riscontrata in sede di partecipazione alla gara in capo a un operatore economico ne determina l'esclusione ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. d), d.lgs. n. 50/2016 (situazione di conflitto di interessi).



# Le indicazioni dell'ANAC

PREC 136/19/S Art. 26, comma 7, d.lgs. n. 50/2016

## Il principio generale espresso

La norma sull'incompatibilità contenuta nell'art. 26, comma 7, d.lgs. n. 50/2016 ricalca la previsione contenuta nell'art. 49, d.P.R. n. 207/2010 e si ritiene **esprima un principio generale di incompatibilità tra l'attività di verifica della progettazione e le attività di progettazione, coordinamento della sicurezza della stessa, direzione lavori e collaudo**" (l'abrogato art. 49, d.P.R. n. 207/2010 si esprimeva in termini analoghi: "L'affidamento dell'incarico di verifica è incompatibile con lo svolgimento per il medesimo progetto della progettazione, del coordinamento della medesima, della direzione lavori, del coordinamento e del collaudo").



# Le indicazioni dell'ANAC

PREC 136/19/S Art. 26, comma 7, d.lgs. n. 50/2016

## Il principio generale espresso

Nella fattispecie di incompatibilità considerata il legislatore ha già compiuto, *ex ante*, una valutazione della stessa come idonea di per sé a determinare l'esclusione dalla procedura di gara per il fatto che il soggetto verificatore del progetto (anche solo preliminare) si trovi a svolgere una delle attività indicate, tra cui la direzione dei lavori.

La norma, posta sia a tutela dell'imparzialità e della trasparenza dell'agire pubblico sia a tutela della terzietà delle funzioni di direttore dei lavori rispetto alle funzioni di verificatore del progetto, disciplina una causa di incompatibilità idonea a legittimare il provvedimento di esclusione, configurando la causa di esclusione disciplinata dall'art. 80, comma 5, lett. d), d.lgs. n. 50/2016 (situazione di conflitto di interessi).



# LA RESPONSABILITA' DEL RUP



## NOVITA'?



FSE FONDO SOCIALE EUROPEO  
SICILIA 2020  
PROGRAMMA OPERATIVO



FormezPA

# LE NOVITA' INTRODOTTE SULLA RESPONSABILITA' DEL RUP

I recenti interventi del legislatore e la giurisprudenza degli ultimi anni hanno apportato numerose modifiche alla disciplina della responsabilità degli amministratori pubblici.

In particolare, il D.L. Semplificazioni n. 76/2020, convertito in legge L.120/2020, interviene limitando, da un lato, la responsabilità nel solo caso di dolo alla condotta attiva ed introducendo, invece, sanzioni nel caso di ritardo del Responsabile Unico del Procedimento nella conclusione delle procedure di gara.

# LE NOVITA' INTRODOTTE SUL RUP



**Decreto Semplificazioni D.L. n. 76/2020, convertito in L. n. 120/2020**

- **Articolo 1, comma 1 (sotto soglia)**
- **Art. 2, comma 1 (sopra soglia)**



# LE NOVITA' INTRODOTTE SULLA RESPONSABILITA' DEL RUP

Le novità riguardano



la Responsabilizzazione del ruolo del RUP: il mancato rispetto dei termini previsti per la conclusione della procedura, la mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell'esecuzione dello stesso possono essere valutati ai fini della responsabilità erariale del RUP.

La deroga, innova, responsabilizza e valorizza il ruolo del responsabile unico del procedimento.



## LE NOVITA' INTRODOTTE SULLA RESPONSABILITA' DEL RUP

### L. n. 120/2020 conversione del D.L. n. 76/2020

*Art. 1. Procedure per l'incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici **sotto soglia**.*

*«1. Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del D.Lgs. 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, **qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 2021**. In tali casi, salve le ipotesi in cui la procedura sia sospesa per effetto di provvedimenti dell'autorità giudiziaria, l'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente avviene **ENTRO IL TERMINE DI DUE MESI dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento, AUMENTATI A QUATTRO MESI nei casi di cui al comma 2, lettera b)**. Il mancato rispetto dei termini di cui al secondo periodo, la mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell'esecuzione dello stesso possono essere valutati ai fini della **responsabilità del responsabile unico del procedimento** per danno erariale e, qualora **imputabili all'operatore economico**, costituiscono causa di esclusione dell'operatore dalla procedura o di risoluzione del contratto per inadempimento che viene senza indugio dichiarata dalla stazione appaltante e opera di diritto».*



# LE NOVITA' INTRODOTTE SULLA RESPONSABILITA' DEL RUP

La norma esplicita quali sono gli obiettivi, cui il legislatore intende perseguire, ovvero **l'incentivazione degli investimenti pubblici** con particolare riferimento alle infrastrutture ed ai servizi pubblici e la necessità di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e della emergenza sanitaria.

# LE NOVITA' INTRODOTTE SULLA RESPONSABILITA' DEL RUP

La **ratio della norma** in relazione agli affidamenti e degli appalti pubblici è quella di una **generale accelerazione delle procedure**.

In tale contesto, si prevedono dei tempi per le procedure di gara:

- gli affidamenti diretti devono concludersi entro 2 mesi;
- le procedure negoziate devono concludersi entro 4 mesi dalla determina a contrarre;
- le procedure aperte devono concludersi entro 6 mesi.



# LE NOVITA' INTRODOTTE SULLA RESPONSABILITA' DEL RUP

L'articolo 1, della L. 120/2020, denominato appunto «*Procedure per l'incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia*», contiene modifiche al Codice dei contratti pubblici (decreto legislativo 28 aprile 2016, n.50) per un lasso di tempo limitato, **ovvero nel caso in cui la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 2021.**

Tale norma contiene deroghe agli articoli 36, comma 2 e 157, comma 2 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 per il periodo emergenziale.



# LE NOVITA' INTRODOTTE SULLA RESPONSABILITA' DEL RUP

## Art. 2, comma 5

*Art. 2 - Procedure per l'incentivazione degli investimenti pubblici in relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sopra soglia.*

«5. Per ogni procedura di appalto è nominato un responsabile unico del procedimento che, con propria **determinazione adeguatamente motivata, valida ed approva ciascuna fase progettuale o di esecuzione del contratto, anche in corso d'opera**».

**La novità riguarda:**

Per gli appalti al di sopra della soglia comunitaria **il RUP è tenuto anche verificare i progetti, in deroga alle soglie previste per i procedimenti di verifica e validazione** (art. 26 Codice contratti).

## LE SANZIONI A CARICO DEL RUP

### Art. 1, comma 1 e Art. 2, comma 1

*Le **sanzioni per il RUP** connesse al mancato rispetto dell'art, 1 comma 1 ed all'art. 2 comma 1 per il mancato rispetto dei termini e del tardivo avvio dell'esecuzione del contratto operano per tutte le procedure avviate entro il 31/12/2021.*

*La **responsabilità, per tardiva sottoscrizione del contratto è divenuta permanente** per effetto della **modifica dell'art. 32 comma 8 del Codice degli Appalti.** V. *

*L'unico caso che esime la responsabilità del RUP della S.A. è la sospensione disposta dall'Autorità Giudiziaria.*

## LE SANZIONI A CARICO DEL RUP

### Art. 1, comma 1 e Art. 2, comma 1

#### **Modifica dell'art. 32 comma 8 del Codice degli Appalti.**

«8. Divenuta efficace l'aggiudicazione, e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto di appalto o di concessione deve avere luogo entro i successivi sessanta giorni, salvo diverso termine previsto nel bando o nell'invito ad offrire, ovvero l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario, purché comunque giustificata dall'interesse alla sollecita esecuzione del contratto. La mancata stipulazione del contratto nel termine previsto deve essere motivata con specifico riferimento all'interesse della stazione appaltante e a quello nazionale alla sollecita esecuzione del contratto e viene valutata ai fini della responsabilità erariale e disciplinare del dirigente preposto. Non costituisce giustificazione adeguata per la mancata stipulazione del contratto nel termine previsto, salvo quanto previsto dai commi 9 e 11, la pendenza di un ricorso giurisdizionale, nel cui ambito non sia stata disposta o inibita la stipulazione del contratto. ...



## LE SANZIONI A CARICO DEL RUP

### Art. 1, comma 1 e Art. 2, comma 1

*modifica dell'art. 32 comma 8 del Codice degli Appalti.*



*Le stazioni appaltanti hanno facoltà di stipulare contratti di assicurazione della propria responsabilità civile derivante dalla conclusione del contratto e dalla prosecuzione o sospensione della sua esecuzione. Se la stipulazione del contratto non avviene nel termine fissato, l'aggiudicatario può, mediante atto notificato alla stazione appaltante, sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali documentate. Nel caso di lavori, se è intervenuta la consegna dei lavori in via di urgenza e nel caso di servizi e forniture, se si è dato avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori, ivi comprese quelle per opere provvisoriale. ...*

*(comma così modificato dall'art. 4, comma 1, della legge n. 120 del 2020)*



## **LE SANZIONI A CARICO DEL RUP**

### **Art. 1, comma 1 e Art. 2, comma 1**

***modifica dell'art. 32 comma 8 del Codice degli Appalti.***

*... Nel caso di servizi e forniture, se si è dato avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni espletate su ordine del direttore dell'esecuzione. L'esecuzione d'urgenza di cui al presente comma è ammessa esclusivamente nelle ipotesi di eventi oggettivamente imprevedibili, per ovviare a situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e la salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari.*

*(comma così modificato dall'art. 4, comma 1, della legge n. 120 del 2020)*

# DECRETO SEMPLIFICAZIONI: OBBLIGHI IN CAPO AL RUP

*L'obbligo imposto al RUP dalle disposizioni normative in materia di "Semplificazioni" è quello di accelerare il più possibile le procedure di appalto è confermato anche all'art. 21 della L. 120/2020 dove si prevede che dal 17/07/2020 al 31/12/2021, se il RUP ha tenuto una condotta attiva e non è rimasto inerte nella gestione delle procedure, può essere chiamato a rispondere di danno erariale solo se per dolo e non per colpa grave.*



# DCERETO SEMPLIFICAZIONI: OBBLIGHI IN CAPO AL RUP

## *PRINCIPIO DI TRASPARENZA*

Il richiamo al principio della trasparenza deve operare sull'intero sistema degli appalti, e la norma di semplificazione apporta modifiche a seconda se trattasi di affidamenti sopra- soglia e/o sotto-soglia.

*Art. 1 - Procedure per l'incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia.*

**COMMA 5-bis.** *All'articolo 36, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «**La pubblicazione dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento non è obbligatoria**»*



# DECRETO SEMPLIFICAZIONI: OBBLIGHI IN CAPO AL RUP

## *PRINCIPIO DI TRASPARENZA*

La norma di semplificazione ha introdotto in sede di conversione in legge la non obbligatorietà della pubblicazione dei risultati per gli affidamenti diretti fino a 40.000 euro.

Viene infatti modificato, a carattere definitivo, il comma 2, lettera a), dell'articolo 36 del Codice dei Contratti.



**Grazie per l'attenzione!**

